

# REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

## TITOLO I INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO NORME DI RIFERIMENTO

### **ART.1 – Individuazione**

1. I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di \_\_\_\_\_ sono quelli attribuiti a detto Comune in esecuzione del Ordinanza Commissariale del \_\_\_\_\_, approvata con Regio Decreto \_\_\_\_\_.
2. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del \_\_\_\_\_ con il quale vengono assegnati alla Categoria "A", in base al disposto dell'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, le superfici come individuate nell'**Allegato A** al presente Regolamento.

### **ART. 2– Disciplina di riferimento**

1. La disciplina del diritto di uso civico il cui esercizio avviene sul demanio del comune di \_\_\_\_\_, Provincia di \_\_\_\_\_, come definito al precedente articolo 1, si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11, alle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con delibera di Giunta Regionale n. 61 del 23.02.2015, nonché nella Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332.

### **ART. 3 – Competenza territoriale**

1. I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione alla Categoria A.

### **ART. 4 – Titolarità del diritto di uso civico**

1. All'esercizio dell'uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del comune di \_\_\_\_\_.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del comune di \_\_\_\_\_ (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all'entrata in vigore del

presente regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

3. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni;
4. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_) e ivi residenti;
5. E' facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve apposite autorizzazioni.
6. L'amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

#### **ART. 5 – Tipologia degli usi civici esercitabili**

1. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. N. 1766 del 1927 ovvero:
  - a. il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico;
  - b. il pascolo permanente;
  - b. la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali leggi ed altri, come appresso specificato;
  - c. l'uso delle acque per abbeverare animali;
  - d. la semina.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agrosilvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

#### **ART. 6 – Nuove forme di gestione degli usi civici**

1. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (Leggi Regionali del 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 della legge n° 11 del 17 Marzo 1981, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un progetto d'impresa

per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta del piano di sviluppo previsto, per l'insieme delle terre pubbliche, dall'articolo 5.

2. Il progetto d'impresa dovrà assicurare una elevata produttività nei vari comparti produttivi anche in base a nuove tecnologie, puntando, in pari tempo, su maggiori e
3. articolate produzioni e su loro interconnessioni nell'ambito di un rigoroso rispetto ambientale ai fini di un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa, aperta a tutti i produttori agricoli, lasciando per gli aventi diritto all'uso civico non soci, una aliquota delle terre (anch'esse valorizzate in base al progetto citato) per esercitare tale diritto "*uti singuli*" (nell'ambito dell'art. 1021 del Codice Civile per lo stretto fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del progetto di piena valorizzazione delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse generale della popolazione.
4. Il progetto d'impresa ed il piano complessivo di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 potrà essere affidato, ai fini innanzi citati, ai gruppi di Società di progettazione pubbliche nazionali specializzate, con l'apporto dell'Università e/o del M.A.F., di Società delle Organizzazioni Professionali agricole per specificare attività, oltre che di Enti Regionali, o di Società e Gruppi di progettazioni locali competenti. Il progetto d'impresa dovrà essere sottoposto al vaglio delle Associazioni Ambientaliste presenti ed operanti sul territorio.
5. Al gruppo partecipa, come momento determinante, sia la cooperativa che il Comune, Ente esponente anche degli interessi degli aventi diritto all'uso civico, con il conferimento delle terre comuni da mutarsi di destinazione per successiva concessione dell'art. 2 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981, art. 12 della legge del 16 Giugno 1927, n° 1766, e art. 41 del Regio Decreto n° 332 del 1928.
6. Le terre non ancora utilizzate nel senso ora indicato o non affidate in comodato per allargare la maglia poderale ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 formano oggetto di elaborazione del piano di cui all'art. 5, realizzando intanto opere e strutture di miglioramento pur nelle condizioni e nei rapporti esistenti con l'esplicita clausola di inquadrarli nella soluzione più organica indicata, evitando di preconstituire situazioni ostative. Tutte le attività in precedenza indicate debbono tener conto del rigoroso rispetto e tutela dell'ambiente.
7. L'Amministrazione Comunale diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
8. Il consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori locali con prevalenza dei naturali residenti e/o loro eredi, con la quota di almeno il 49%.
9. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

## TITOLO II TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI

### **ART. 7 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267)**

I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta degli Enti competenti e/o privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa di settore.

### **ART. 8 – Procedure per la trasformazione dei boschi**

Essendo il territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici e soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dall'Ente competente in relazione alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.

### **ART. 9 - Difesa dei boschi dagli incendi**

1. E' vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi nel periodo che va dal 15 Giugno e fino al 30 Settembre. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi, di cui in precedenza, per una distanza da essi inferiore a metri 50 e nei pascoli.
2. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. Per quanto non espressamente regolato trova applicazione il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e/o eventuali ordinanze sindacali che potranno disciplinare diversamente la materia.
4. Sono altresì vietate le seguenti attività:
  - a. accendere fuochi;
  - b. far brillare mine;
  - c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - d. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
5. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno sia di proprietà privata.
6. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la

cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

7. Dal 15 Giugno al 15 Settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma 2.

#### **ART. 10 - Divieti**

1. E' severamente vietato :
  - a. il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;
  - b. praticare motocross;
  - c. è vietato il parcheggio in aree erbose;
  - d. E' fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;
  - e. E' fatto, altresì, divieto di fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;
  - f. E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;
  - g. E' vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori.

#### **ART. 11 – Autorizzazione installazione tende e roulotte**

1. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà.
2. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

#### **ART. 12- Divieto di scarico e deposito**

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

#### **ART. 13 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255, Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art. 192), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine

necessario ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

### **TITOLO III LEGNATICO**

#### **ART. 14 – Raccolta della legna**

1. L'uso civico del legnativo in generale s'intende esteso a quella parte del *territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici*, assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascome, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del comune di \_\_\_\_\_ o dal personale addetto dell'amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune di \_\_\_\_\_ della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

#### **ART. 15– Deroga nella raccolta della legna**

1. In deroga al precedente art. 14 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.

2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

#### **ART. 16– Legna da lavoro**

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

### **TITOLO IV CASTAGNATICO**

#### **ART. 17 – Castagne in uso civico e in affitto**

1. Sul territorio del Comune di \_\_\_\_\_ sono presenti piante di castagno da frutto che, alla luce del decreto regionale n. 4 del 30.1.2005, possono essere suddivise in due categorie, e che possono essere equiparate, ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928: piante di castagno da frutto in uso civico e piante di castagno in affitto.
2. Per le castagne in affitto, individuate ed inquadrabili dall'ex art. 23 del R.D. n. 332/1928, già richiamato nell'ordinanza commissariale del \_\_\_\_\_ di cui al decreto di assegnazione a categoria del \_\_\_\_\_, fatte salve le precedenti assegnazioni, purchè in regola con il pagamento del relativo canone e nel rispetto degli artt . \_\_\_\_\_ presente regolamento, si applicano sempre le procedure di assegnazione tipiche per l' uso civico di cui al successivo articolo e con il relativo canone determinato ex lege.

#### **ART. 18 – Modalità di assegnazione delle piante di castagno**

1. Ogni cittadino può fare richiesta di assegnazione, per i propri usi familiari e/o agricoli e con l'obbligo delle migliorie, pagando un canone, di piante di castagno, ripartite secondo il concetto di uguale valore di cui alla categoria A) e nel rispetto delle procedure di cui alla l. n. 1766 del 1927 e del R. D. n 332 del 1928;
2. La ripartizione delle quote avviene secondo la procedura fissata dagli artt. 42 e segg. e 47 e segg. del R. D. n. 332/1928;
3. Nel caso in cui l'estensione delle piante da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvede all'assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica;
4. Entro trenta giorni dall'assegnazione, con l'assistenza del funzionario addetto, si provvede all'immissione in possesso dei quotisti in regola con il primo pagamento anticipato del canone fissato dall'amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese di ripartizione. Di ogni operazione è redatto verbale. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi;

**ART. 19– Norma di rinvio specifica per le piante di castagno**

Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si applicano, altresì, gli artt. 43 e 44, Allegato C, della L. R. n. 11 del 1996;

**TITOLO V**

**PASCOLO**

**ART. 20- Uso civico del pascolo**

1. L'uso civico del pascolo è disciplinato con apposito regolamento del pascolo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune;
2. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

**ART. 21 – Disciplina di riferimento**

La disciplina del pascolo fa riferimento:

1. alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, e a quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale ed è subordinato ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale in concomitanza delle P.M.P.F. – Art. 46 – Allegato C) alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11;
2. al vigente regolamento comunale del Pascolo approvato con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**ART. 22 – Competenza territoriale**

I soggetti di cui al successivo art. 23, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del \_\_\_\_\_;

**ART. 23 – Titolarità del diritto di Pascolo**

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di \_\_\_\_\_ hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti del Comune titolari del diritto di uso civico;



2. Sono fatte salve le relative posizioni sono equiparati ai cittadini naturali residenti del comune di \_\_\_\_\_, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di suolo pascolivo gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento;

#### **ART. 24 - compiti del Comune**

1. Il comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in raccordo con le disposizioni impartite nel Piano di Assestamento Forestale, avrà i seguenti compiti:
  - a. stabilire ogni anno i comparti pascolivi da assegnare agli aventi diritto (di cui agli art 1 e 4) per il completo soddisfacimento dei loro bisogni di uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che, hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
  - b. stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto, il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
  - c. giudicare, per quanto di competenza, sulle infrazioni commesse alle disposizioni contenute nel presente regolamento;

#### **ART. 25 – Esercizio del pascolo**

1. L'estensione della superficie pascoliva del comune di \_\_\_\_\_ è di complessivi ettari \_\_\_\_\_, così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale dell'Ente, vigente per il decennio \_\_\_\_/\_\_\_\_, tutti gravati da uso civico;
2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) degli Usi Civici dal richiamato decreto, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli artt. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96;
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di \_\_\_\_\_ e nel Piano di Assestamento Forestale;

### **TITOLO VI**

#### **FLORA SPONTANEA, PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE, CASTAGNATICO**

##### **Capo 1- FINALITA' – DIVIETI - CLASSIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONI -**

#### **ART. 26 - Finalità**

1. Il comune di \_\_\_\_\_, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro del 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali del 1/9/1993, n. 33, , ss. mm. ii., del 25/11/1994, n. 40, del 7/5/1996, n. 11, ss. mm. ii., del 20/6/2006, n. 13, dell'24/7/2007, n. 8, ed in accordo con le prescrizioni contenute nel presente Piano di Assestamento Forestale disciplina sul proprio territorio in uso civico la raccolta e la commercializzazione dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n. 33/93 e dalle norme del presente regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.

**ART. 27 – Divieti di raccolta**

1. E' vietata, nella parte del *territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici*, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi), con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti a superfici agricole messe a coltura.
2. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

**ART. 28 – Classificazione dei prodotti secondari del bosco**

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'articolo 19 del presente regolamento:

1	alloro	13	mirtilli (bacche)
2	asparagi selvatici	14	mirto
3	campioni di roccia e fossili.	15	more di rovo
4	cardi	16	muschi
5	corniolo (bacche)	17	origano
6	erica (rami - L. R. 11/96)	18	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
7	felci	19	pungitopo
8	fragole	20	rosmarino
9	funghi epigei, commestibili o meno	21	strame (L. R. 11/96);

10	funghi ipogei (tartufi)	22	timo
11	ginepro (galbulo)	23	vischio
12	lamponi	24	vitalbe (cime)

2. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti con finalità di ricerca, per le seguenti categorie:

piante di alloro	felci
piante di rosmarino	semi
piante di ginepro	strame e terriccio (L.R. 11/96)
piante di erica (L.R. 11/96)	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
piante di pungitopo	campioni di roccia e fossili

**ART. 29 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni**

1. Nel territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal lunedì al venerdì.
2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta.
3. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario del fondo, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi della legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale. Parimenti nessun limite di raccolta è posto ai cittadini che fruiscono del godimento degli usi civici.
4. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma 2, sono le seguenti:

alloro	nr. 50 rami	mirto	Kg 1,500
--------	-------------	-------	----------

asparagi selvatici	Kg 1,500	more di rovo	Kg 0,500
cardi	Kg 0,500	muschi	Kg 2,000
corniolo (bacche)	Kg 1,500	origano	nr. 200 aste floreali
erica (rami - L. R. 11/96)	nr. 100 rami	pungitopo	nr. 50 rami
fragole	Kg 0,500	rosmarino	nr. 50 rami
funghi epigei, commestibili o meno	Kg 3,000	strame	art. 15, Allegato C, L. R. 11/96
funghi ipogei (tartufi)	Kg 2,00	timo	Kg 0,200
ginepro (galbulo)	Kg 0,500	vischio	nr. 1 ramo fruttifero
lamponi	Kg 0,500	vitalbe (cime)	Kg 0,500
mirtilli (bacche)	Kg 1,500		

5. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

**ART. 30 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_, gravato da usi civici, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
3. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
4. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali del comune di \_\_\_\_\_, gravato da usi civici, l'Ente

può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale.

## **Capo II - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

### **ART. 31 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti**

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24/7/2007, n. 8.
2. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del *territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_* gravato da usi civici, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili e ammessa nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato della settimana e in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di autorizzazione di cui al successivo art. 27 e per singolo cercatore residente, nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile.
3. In riguardo ad antiche consuetudini locali, la raccolta dei funghi per i cittadini residenti è tuttavia consentita anche nei restanti giorni della settimana, fino alla misura massima di tre (3) chilogrammi per persona autorizzata;
4. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale;
5. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00 per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione;
6. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
7. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
8. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
  - a. Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
  - b. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
  - c. Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
  - d. Porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;
  - e. Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;

- f. Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica erbosa del terreno;
- 9. E' vietato il commercio dei funghi raccolti;
- 10. E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18.00 alle ore 7.00;
- 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla Legge n. 752 del 16/12/1985.

#### **ART.32 - Segnaletica**

Il comune di \_\_\_\_\_ provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.

La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

#### **ART. 33- Autorizzazioni speciali**

Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici.

#### **ART. 34 – Zone interdette alla raccolta dei funghi spontanei**

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da cartelli indicatori;
3. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.

#### **ART. 35 - Autorizzazioni**

1. Coloro, i quali intendano usufruire del diritto di cui all'articolo n. 4 devono far richiesta al Comune.
2. Il Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera di autorizzazione, valida per un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre), previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici;

#### **ART. 36 - Vigilanza**

Sono incaricati dell'osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e polizia municipale, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della

natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia;

### **ART. 37 - Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nei giorni di divieto;
  - c. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto;
  - d. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti;
  - e. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare;
2. Chiunque nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nei giorni e nelle ore di divieto, nelle zone di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), e) dei presenti articoli, anche alla confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione;
3. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 154,93 (centocinquantaquattro/93);
4. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e) di cui al 1° comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati ai sensi del precedente 2° comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione;
5. Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione;

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), e), del 1° comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1°, della legge 24 Novembre 1981, n° 689;
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 Novembre 1981, n° 689;
8. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 Novembre 1981, n° 689, spetta al Sindaco;
9. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambito delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico;

#### **ART. 38**

Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta;

### **Capo III - RACCOLTA DEI FUNGHI IPOGEI (TARTUFI)**

#### **ART. 39 – Disciplina di riferimento**

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla legge 16 Dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del 24/7/2007, n. 3 e a quanto riportato nel presente regolamento redatto in accordo con il Piano di Assestamento Forestale comunale.

#### **ART. 40 – Accorgimenti - Esercizio della raccolta**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.
3. L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla legge 16 Dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20/5/2006, n. 13 e ss.mm.ii. ed il regolamento di attuazione del 24/7/2007, n. 3 ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale comunale nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento e della normativa delle Aree protette.
4. Il raccogliitore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi deve sostenere un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica. Tale autorizzazione è documentata da apposito tesserino, rilasciato dal comune di residenza, recante le generalità e la fotografia del titolare.



5. L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata;

#### **ART. 41 – Modalità di raccolta**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie;
2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. E' fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente;
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe;
4. Lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato a scavare;
5. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa;

#### **ART. 42 – Limiti di raccolta giornaliera**

1. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile ad un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall'articolo 3, comma 7, della L.R. del 27.06.2011, n. 9, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale. (L.R. Campania 27 giugno 2011, n. 9, Art. 6, comma 5)
2. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari. (L.R. Campania 27 giugno 2011, n. 9, Art.3, comma 5)

#### **ART. 43 – Periodo di ricerca e raccolta**

1. La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1° Ottobre a fino al 30 Aprile.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta che, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta Regionale:

#### **ART. 44 - Obblighi**

Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere riempite.

### **ART. 45 – Divieto di raccolta**

1. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
2. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali i (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.
3. Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di:
  - a. scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti;
  - b. sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum ed a cm. 17 per le altre specie;
  - c. lavorazione andante delle tartufaie.
  - d. apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
  - e. ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane.
  - f. ricerca e raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dall'articolo 35;
  - g. ricerca e raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti;
  - h. ricerca e raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 32;
  - i. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici della Giunta regionale;
  - j. commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta;
  - k. raccolta, il consumo ed il commercio di tartufi freschi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge n. 752/1985 e ss.mm.ii.;
  - l. vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
  - m.commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente;
4. E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 7.00.

### **Capo IV - RACCOLTA DELL'ORIGANO (*Origanum vulgare*)**

#### **ART. 46 - Raccolta**

Nell'ambito del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, la raccolta dell'origano è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato della settimana e in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

#### **ART. 47 – Accorgimenti per la conservazione della specie**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

2. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

#### **ART. 48 – Limite di raccolta**

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento.

#### **ART. 49 – Periodo di raccolta**

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° Agosto e comunque in uno stato maturo;

#### **ART. 50 - Divieti**

1. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale;
2. E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
3. E' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo;
4. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
5. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 50 aste floreali per persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la sementazione e la riproduzione.
6. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno;
7. E' assolutamente vietato il commercio dell'origano;
8. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

#### **ART. 51 - Deroghe**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici,

### **Capo V - RACCOLTA DEGLI ASPARAGI (*Asparagus officinalis*)**

#### **ART. 52 – Accorgimenti per la conservazione della specie**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

2. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.
3. La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento.

#### **ART. 53 - Limite di raccolta**

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dal presente regolamento

#### **ART. 54 – Giorni di raccolta**

Nell'ambito del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, comunale, la raccolta degli asparagi è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a kg. 1.50 al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

#### **ART. 55 – Inizio periodo di raccolta**

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° Aprile.

#### **ART. 56 – Modalità di raccolta**

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi leciti.

#### **ART. 57 – Divieti**

1. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
2. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
3. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
4. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
5. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi;
6. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito;
7. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);
8. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta di asparagi per un anno.

#### **ART. 58 – Deroghe**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale.

### **Capo VI - RACCOLTA DELLE FRAGOLE**

#### **ART. 59 – Accorgimenti per la conservazione della specie**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. Durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

#### **ART. 60– Modalità e limiti di raccolta**

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento.

#### **ART. 61 – Giorni di raccolta**

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica della settimana e in quantità non superiore a Kg 0.500 al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.

#### **ART. 62 – Inizio periodo di raccolta**

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.

#### **ART. 63 – Modalità di raccolta**

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo.

#### **ART. 64 – Divieti**

1. E' vietato estirpare ed asportare le piante di fragolina di bosco;
2. E' vietato danneggiare o distruggere le piante di fragolina di bosco;
3. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
4. E' assolutamente vietato il commercio delle fragole;
5. E' vietata la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
6. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

#### **ART. 65 – Deroghe**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale.

## **TITOLO VII SANZIONI**

### **ART. 66 – Vigilanza**

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei vigili urbani del comune di \_\_\_\_\_, al personale designato alla vigilanza dall'amministrazione comunale, al personale del comando stazione forestale, agli agenti di polizia ed ai Carabinieri nonché al personale designato da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e dell'ambiente.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al responsabile di servizio il quale, tramite gli uffici competenti, ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'amministrazione comunale – servizio di tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

### **ART. 67 – Tipologia sanzioni**

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - a. la violazione delle norme di cui all'art. 9, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;
2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

### **ART. 68 – Proventi delle sanzioni**

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'amministrazione comunale - servizio di tesoreria ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L. R. 11/81.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 69 – Modifiche**

Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

**ART. 70 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento oltre il recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegra sulla scorta del Capo IV del R.D. n. 332 del 1928.

**ART. 71 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.

COMUNE DI \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

**DEMANIO CIVICO COMUNALE ASSEGNATO ALLA CATEGORIA "A"**

DATI DESUMTI DAL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE A CATEGORIA (Decr. Comm./DGR-DPGRC/DD n. ___ del ___/___/___)					INDIVIDUAZIONE CATASTALE				SUPERFICIE ORIGINARIA (* (ettari)	DIFFERENZA (ettari) <i>n = (l - n)</i>	NOTE <i>o</i>	
N° ord. <i>a</i>	Demanio <i>b</i>	Foglio <i>c</i>	P.IIa <i>d</i>	Superficie (ettari) <i>e</i>	Foglio <i>f</i>	P.IIa <i>g</i>	Qualità colturale					Superficie attuale (ettari) <i>l</i>
							all'impianto <i>h</i>	attuale <i>i</i>				
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
<b>Totale Demanio</b>				<b>0,0000</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
<b>Totale Demanio</b>				<b>0,0000</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
											0,0000	
<b>Totale Demanio</b>				<b>0,0000</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	

<b>Totale Generale</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(\*): questa colonna va compilata se nel provvedimento di assegnazione a categoria non risulta indicata la superficie per ciascuna p.IIa catastale; in tal caso il dato da inserire in colonna "m" è quello risultante dagli atti demaniali storici.